

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI A VOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedi:		INFANTINO	875
PRESIDENTE	870	GEREMIA, <i>Relatore</i>	876
Comunicazione del Presidente:		ASSENNATO	876
PRESIDENTE	870	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1423)	876
Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (<i>Modificato dal Senato</i>). (914-B)	870	PRESIDENTE	876, 877
PRESIDENTE	870, 871, 873	VICENTINI, <i>Relatore</i>	876, 877
BELOTTI, <i>Relatore</i>	870	CHIARAMELLO	876
RAFFAELLI	871	Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R. A. I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvalazione Clodia. (1616)	877
FORESI	872	PRESIDENTE	877, 878
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione in Assemblea):		BERZANTI, <i>Relatore</i>	877
Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei Conti. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1241)	873	Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (1679)	878
PRESIDENTE	873, 874, 875, 876	PRESIDENTE	878
CAIATI	874	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
CHIARAMELLO	874, 875	Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F. I. M.) ». (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1595)	878
NICOLETTO	874, 876	PRESIDENTE	878, 879
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	874, 876	VICENTINI, <i>Relatore</i>	879
WALTER	875, 876		

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1646)	879
PRESIDENTE	879, 880
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	879
Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1670)	880
PRESIDENTE	880, 881
CAIATI, <i>Relatore</i>	881
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
CACCIATORE: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35);	
STORCHI: Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo. (120)	881
PRESIDENTE	881, 882
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	881
ROSINI	881
ASSENNATO	881
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1669)	882
PRESIDENTE	882
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	882

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Malagodi e Sciaudone.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 4, sesto comma, del Regolamento, ha chiesto di partecipare alla seduta, per l'esame del disegno di legge n. 914-B, il deputato Foresi.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (Modificato dal Senato). (914-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane ».

Noi ci siamo, a suo tempo, ampiamente occupati del provvedimento che ritorna al nostro esame essendo stato modificato dal Senato.

Prego il relatore, onorevole Belotti, di voler riferire sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

BELOTTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge in esame, approvato dalla nostra Commissione, in sede legislativa, nella seduta del 29 ottobre 1954, ha subito al Senato alcune modifiche, non di carattere sostanziale. Si tratta di quattro lievi ritocchi intesi a riconoscere, in modo sempre più ampio e producente, talune istanze delle Casse rurali del Trentino-Alto Adige, fiorenti e benemeriti organismi in ambiente di elezione del movimento cooperativo, e ad agevolare il pratico funzionamento delle Casse nei piccoli centri di montagna.

È per noi, onorevoli colleghi, motivo di vivo compiacimento vedere apprezzate, condivise ed accolte dal Senato tutte le modifiche di carattere sostanziale da noi apportate al testo del progetto governativo, con ben dodici emendamenti a suo tempo approvati dalla nostra Commissione. Personalmente, come relatore, sono grato al senatore Spagnolli, relatore al Senato per il disegno di legge, degli apprezzamenti da lui formulati sulla mia relazione, delle ampie citazioni della stessa e delle sue affermazioni a sostegno della sostanziale concordanza di vedute sui problemi di fondamentale importanza per la vita, lo sviluppo ed il funzionamento delle Casse.

Il problema di maggiore portata, che il testo governativo del disegno di legge non aveva affrontato, e che la nostra Commissione ha risolto, è quello relativo alla ammissibilità delle persone giuridiche nel novero dei soci delle Casse rurali ed artigiane.

Superando i dubbi e le perduranti apprensioni di parte governativa, avevamo deciso per l'ammissione delle persone giuridiche a soci delle casse, limitandola, però, alle cooperative agricole di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli ed alle cooperative artigiane operanti nel comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Il Senato ha dato piena conferma alla nostra tesi, limitandosi ad una modifica di carattere formale (proposta in Assemblea dall'onorevole Gava, ministro del tesoro), a proposito della ammissione, a soci delle Casse, delle persone fisiche, tesi intesa a non consentire, attraverso formulazioni non perspicue, inammissibili ingerenze speculative. Il primo comma dell'articolo 2 (sostitutivo dell'articolo 4 del testo unico), stabiliva che « possono assumere la qualità di soci delle Casse le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune, oppure vi abbiano notevoli interessi di carattere permanente ». Ritenuta non soddisfacente quest'ultima formulazione governativa, il Senato l'ha modificata come segue: « oppure che vi operino con carattere di continuità come imprese agricole ». Non ho alcuna difficoltà a proporvi, onorevoli colleghi, di voler accogliere la modifica apportata dal Senato all'articolo 2.

Ad evitare, poi, conseguenze pregiudizievole alle Casse del Trentino-Alto Adige, un nuovo articolo 21, formulato dal Senato, stabilisce: « In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, possono continuare ad essere soci delle Casse anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla data del 1° gennaio 1955 ». Anche a questo proposito, non ho obiezioni da sollevare.

L'unica modifica di un certo rilievo, apportata dal Senato, è quella soppressiva dell'articolo 6, voluto dalla nostra Commissione, relativo alla incompatibilità della funzione di amministratore e di sindaco della Cassa con quella di amministratore e di sindaco di società cooperative, socie della Cassa stessa.

Pur apprezzando il carattere cautelativo della norma, sulla base delle istanze pervenute dalle Casse del Trentino-Alto Adige, il Senato ha ritenuto di dovervi rinunciare, per non porre in serie difficoltà le Casse stesse, afflitte dal disagio inerente alla scarsità, nei piccoli centri di montagna, di elementi capaci di amministrare. Il Senato ha, però, giudicato doveroso supplire in qualche modo alla soppressione, dettata unicamente da motivi di opportunità, con un comma aggiuntivo all'articolo 10 del testo unico, così concepito: « Gli amministratori debbono astenersi in ogni delibe-

razione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati, o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado, o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco ».

Non è la stessa cosa; però, ritengo che la modifica apportata dal Senato consenta di conseguire il duplice intento di evitare notevoli difficoltà alle Casse dei piccoli centri montani e di riaffermare, nel contempo, una norma di prudenza e di correttezza amministrativa.

Infine, l'ultima modifica apportata dal Senato, all'articolo 7 (sostitutivo dell'articolo 11 del testo unico), riguarda il deposito, alla fine di ogni esercizio, dei due elenchi dei soci entrati ed usciti, degli amministratori e dei sindaci in carica, « all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società », anziché « alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società »: modifica al testo governativo che ritengo senz'altro opportuna e che raccomando alla vostra approvazione.

Approvando in via definitiva il disegno di legge, con le relative essenziali modifiche già decise dalla nostra Commissione ed accolte dal Senato, noi potremo avere, onorevoli colleghi, la serena coscienza di avere contribuito, in sede legislativa, all'auspicato passo in avanti, in Italia, di quelle che l'onorevole Pella ebbe a definire, quando era ministro del tesoro, le « missionarie del credito e del risparmio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato.

RAFFAELLI. In riferimento al nuovo testo proposto dal Senato ed illustrato dall'onorevole relatore, dichiaro che non abbiamo nulla da obiettare e che, pertanto, approviamo le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

Passiamo all'esame delle singole modifiche del Senato.

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nei seguenti termini:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente, nonché le cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le coo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

perative artigiane operanti nel comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti enti cooperativi potrà essere socio di una sola « Cassa ».

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

Il Senato ne ha così modificato il primo comma:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuità come imprese agricole, nonché le cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti enti cooperativi potrà essere socio di una sola « Cassa ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 5:

« Dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha soppresso il seguente articolo 6 del testo della nostra Commissione:

« Dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

« La funzione di amministratore e di sindaco della « Cassa » è incompatibile con quella di amministratore e di sindaco di società cooperative socie della « Cassa » stessa ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

S'intende, quindi, approvata la modifica del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nei seguenti termini:

« L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonché due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla società e tenuto a disposizione dei soci.

« Le « Casse » debbono inviare agli Organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

Il Senato ne ha così modificato il primo comma:

« L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonché due elenchi degli amministratori e sindaci in carica ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il Senato ha infine aggiunto il seguente articolo 21:

« In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere soci delle « Casse » anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla data del 1° gennaio 1955 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FORESI. A conclusione dell'approvazione unanime di questa legge, che è stata dapprima rapidamente approvata dalla Camera, meno rapidamente poi dal Senato e rapidissimamente, in secondo esame, dalla vostra Commissione, sento il dovere, onorevoli colleghi, a nome delle Casse rurali d'Italia, di esprimere al Presidente della Commissione,

che è stato veramente benevolo e compreso della necessità e della portata di questa legge, e a voi tutti, a qualsiasi settore apparteniate, il mio più sentito ringraziamento, per avere confortato con la vostra approvazione questo provvedimento. Questo provvedimento è destinato a risvegliare e a stimolare un'attività notevolissima, sia nel campo del credito agrario, sia nel campo delle rappresentanze di enti e società assicurative, sia, soprattutto, nel campo del credito in favore della povera gente artigiana o contadina, e, in genere, l'attività delle Casse rurali. E per questo che, a nome delle Casse d'Italia, esprimo questo ringraziamento, sottolineando che è questo uno dei provvedimenti più sociali e più significativi, forse, approvati dal nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei Conti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1241)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti ».

Di questo provvedimento, come si ricorderà, fu già iniziato l'esame nelle sedute del 17 dicembre 1954 e del 19 gennaio 1955. In questa ultima seduta furono approvati tutti gli articoli tranne l'ultimo, prima del quale l'onorevole Ghislandi propose e la Commissione approvò un articolo aggiuntivo in conseguenza del quale il Governo chiese la rimessione in Aula del provvedimento stesso. Per evitare un ritardo nell'approvazione del disegno di legge, e per facilitarne l'approvazione stessa, ho preso contatti con l'onorevole Ghislandi e con altri colleghi della nostra Commissione per trovare una soluzione di soddisfazione generale. Si è giunti così alla formulazione di un nuovo testo concordato dell'articolo, e il Governo ha ritirato la richiesta di rimessione all'Assemblea. Così è stato possibile riprendere l'esame in sede legislativa del disegno di legge. Pertanto, è da presumere che vi siano anche l'accordo e il consenso della Commissione oggi riunita. Se ciò avverrà, in base al Regolamento e, precisamente, all'articolo 91, in sede di coordinamento (e ne chiedo espli-

cita autorizzazione), si potrà procedere alla soppressione dell'articolo precedentemente approvato perché inconciliabile con il nuovo, di cui do lettura:

« Avverso il provvedimento amministrativo di rigetto di istanza di pensione, notificato nei due anni anteriori alla entrata in vigore della presente legge e non gravato di ricorso giurisdizionale, può essere presentata domanda di riesame da parte dell'interessato al Ministero del tesoro, sempreché tale domanda sia proposta entro il 31 dicembre 1955 in base a documenti precedentemente non esaminati.

Il provvedimento emesso sulla domanda di riesame è soggetta alla normale impugnativa dinanzi alla Corte dei conti ai sensi di legge ».

Inoltre, al fine di contribuire effettivamente all'acceleramento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, sono stati proposti dal relatore due articoli aggiuntivi che, in sede di coordinamento, troveranno la sede più idonea nell'articolazione della legge. Questi articoli aggiuntivi riguardano la funzione dei vice-referendari della Corte dei conti, i quali sarebbero chiamati a far parte del collegio giudicante, con voto deliberativo, in ordine ai ricorsi. Detti vice-referendari dovrebbero essere, inoltre, autorizzati, sempre ai fini dell'acceleramento dei giudizi, a far parte dell'ufficio della procura generale e a intervenire con la funzione di procuratore generale nelle udienze della Corte dei conti.

Gli articoli formulati dall'onorevole Geremia, relatore, sono del seguente tenore:

ART. ...

A far parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Vice-referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti procuratori, le funzioni a ciascuno di essi assegnate dal procuratore generale.

Alle sezione giurisdizionali sono assegnati funzionari del ruolo di gruppo B della Corte dei conti per esercitarvi le mansioni di segretari.

ART. ...

Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 6 sono chiamati a far parte delle sezioni speciali vice-referendari per esercitarvi le funzioni previste nell'articolo precedente.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Anche l'onorevole Caiati ha presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La misura del reddito complessivo indicata in lire 240 mila annue negli articoli 41, 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300 mila annue.

Lo stato di bisogno richiesto, per le vedove e per i genitori, dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo inferiore alle 300 mila lire annue.

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 41 della citata legge può essere congruamente ridotto sino alla metà, nei casi di minore bisogno ».

CAIATI. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo sono prima di tutto quelle che si basano sulla situazione attuale del costo della vita. D'altro canto, anche in occasione della legge di perequazione tributaria ci siamo preoccupati di elevare la misura del reddito ai fini dell'applicazione della complementare. Tutti conosciamo la situazione attuale del costo della vita. Quindi, elevare la misura ai fini della applicazione dell'assegno di previdenza da 240 mila a 300 mila lire, non solo non significa un grande onere per lo Stato, ma neppure una grande agevolazione per coloro che potrebbero usufruire di questo beneficio. Per altro, all'ultimo comma, è detto che l'assegno di previdenza può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minore bisogno.

Evidentemente, se c'è un maggiore onere da una parte, c'è una contropartita dall'altra, in quanto l'onere relativo all'assegno di previdenza per chi ha minore bisogno può essere ridotto in casi specifici.

Da parte sua il comitato di liquidazione — già in sede di attuazione pratica — si preoccupa di questa situazione e dove può va incontro ai bisogni con una forma di solidarietà e di comprensione davvero rimarchevole.

CHIARAMELLO. Sì, ma lo stato di bisogno deve risultare dai certificati e non dalle informazioni dei carabinieri.

PRESIDENTE. Si rientra anche nell'assegnazione di bilancio, ai fini della copertura?

CAIATI. Certamente.

NICOLETTO. Signor Presidente, noi discutemmo ben sette od otto mesi or sono quella che venne definita una « leggina », e si disse allora che la sua approvazione era urgente. È passato tutto questo lungo periodo di tempo e l'urgenza sembra sia sparita, nonostante noi avessimo dimostrata la nostra

buona volontà approvando la legge, in linea di massima, e facendo solo alcune riserve sul primo articolo, il quale comporta alcune modifiche, e proponendo alcuni emendamenti.

Il fatto che si fosse riusciti a far passare — credo all'unanimità — un emendamento che riapriva i termini per la presentazione dei ricorsi, mandò su tutte le furie il rappresentante del Governo. Aggiungo che la relazione dell'onorevole Geremia non era stata molto chiara e, nonostante la nostra approvazione di massima, grazie al lungo periodo di tempo trascorso, noi siamo in grado, oggi, di valutare in maniera differente la situazione. Quali sono, ora, i fatti? Noi abbiamo presso la Corte dei conti, a tutt'oggi, circa 150 mila ricorsi. La Corte dei conti ne definisce circa 9 mila all'anno; ciò significa che da oggi essa ha un lavoro per circa quindici anni. Si aggiunga che in questi mesi si avranno altri 200 mila ricorsi e si deve concludere che la Corte dei conti avrà un lavoro per circa venti anni! Questa « leggina » affronta e risolve il problema? Ne dubito assai. Ci sarà, magari, un certo acceleramento, ma con la introduzione di norme retroattive, che in definitiva vengono a ledere ancora di più gli interessi dei mutilati e invalidi, specie dopo quanto ha fatto l'onorevole sottosegretario di Stato Preti.

Noi abbiamo la legge n. 648 che rimane nella legislazione sulle pensioni di guerra come una affermazione di alcuni diritti in favore dei mutilati e invalidi. Con l'approvazione di questo provvedimento noi la scartiamo senza, in compenso, fare nulla di serio.

Siccome l'argomento è di somma importanza, penso che si debba porre fine al sistema di presentare una legge solo perché ci sono due o tre funzionari da sistemare. Non è una cosa seria.

Per tutti questi motivi, chiedo la rimesione in Aula del provvedimento e presento formale richiesta, firmata da un decimo dei componenti della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Nicoletto, tutto ciò mi meraviglia profondamente in quanto, come ho detto, si era raggiunto un accordo e agli accordi bisogna tener fede, specie in sede parlamentare.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premetto che, come è noto a tutti, la Corte dei conti non è un organo del Ministero del tesoro e che, pertanto, essa non dipende dal Ministero del tesoro, facendo essa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non è, quindi, il rappresentante del Ministero del tesoro che deve parlare a nome della Corte dei conti in sede parlamentare.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Comunque, tengo a precisare quanto segue. pochi giorni fa ho parlato con il presidente della Corte dei conti, dottor Carbone, il quale mi ha precisato che a tutt'oggi, presso la Corte stessa, sono pendenti 130 mila ricorsi e non 150 mila. Non ho ragione di ritenere che le cifre date dal presidente della Corte siano inesatte. Inoltre, faccio presente che il dottor Carbone mi ha detto che è stato calcolato che il suo ufficio sarà in grado di sbrigare 25 mila ricorsi all'anno e non soltanto 9 mila, come è stato affermato. Il presidente della Corte ritiene che nei prossimi anni la situazione potrà anche essere migliorata. Pertanto, io non vedo la ragione per cui si debba chiedere la rimessione in Aula del provvedimento e invito, quindi, il gruppo al quale appartiene l'onorevole Nicoletto, a tener conto di questa situazione. Infatti, se noi approviamo questa legge la quale porta ad una certa semplificazione, sia pure non molto grande, della procedura dinanzi alla Corte dei conti, senza dubbio otterremo dei miglioramenti ulteriori.

Non vedo il motivo di questa richiesta di rimessione in Aula tanto più che, come ha detto il Presidente, era intervenuto un accordo di massima.

Propongo, pertanto, di riprendere in considerazione la cosa e di approvare i restanti articoli di legge essendo stati tutti gli altri già approvati da tutti i membri della Commissione finanze e tesoro.

Inutile aggiungere che è gratuita affermazione quella secondo la quale con questo provvedimento si vorrebbe sistemare alcuni funzionari della Corte dei conti che sarebbero in contrasto tra loro. Credo di poter parlare serenamente anche perché la Corte dei conti non fa capo, come ho detto, al Ministero del tesoro.

CHIARAMELLO. Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Però è necessario dare delle disposizioni chiare agli uffici a proposito del riconoscimento dello stato di bisogno per le vedove e per i genitori, dovendo ritenersi sufficiente la sola presentazione del certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte per risolvere la questione. Viceversa, gli uffici continuano a chiedere una infinità di informazioni, soprattutto ai carabinieri. Voi capite benissimo che un carabiniere della Sicilia o della Calabria che va a vedere i contadini del mio paese e magari li trova a tavola, è portato spesso a credere che si tratti di benestanti, dichiarando immediatamente che essi sono da escludere dalla concessione della pensione. Quando poi, oggi, la pensione per il figlio morto in guerra ce

l'hanno tutti: professori universitari, magistrati, alti funzionari dello Stato, ecc. Se, invece, dei poveri disgraziati possiedono un ettaro di terra, di bosco o di terreno montano, automaticamente vengono esclusi dal beneficio.

WALTER. Allorché sette od otto mesi or sono discutemmo questa legge venendo poi ad un accomodamento...

PRESIDENTE. Per non dire accordo!

WALTER. ... su un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ghislandi, si accettò questo compromesso. Ma quanta acqua da allora è passata sotto i ponti! Molte cose sono venute a nostra conoscenza che ci convincono che il disegno di legge presentato non porta nessun miglioramento a favore dei mutilati e invalidi o a favore dei ricorrenti. Come non è affatto vero che le pratiche verrebbero accelerate.

Tuttavia, noi avanziamo la seguente proposta: anziché rimettere in Aula il disegno di legge, proponiamo di nominare un comitato ristretto di membri della nostra Commissione con l'incarico di riesaminare tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, lei deve tenere presente anche la procedura. Noi abbiamo approvato tutti gli articoli salvo gli articoli finali. Come si può riprendere ora l'esame degli articoli già approvati? O procediamo oltre o il provvedimento va rimesso in Aula.

WALTER. Se questo provvedimento venisse approvato, noi saremmo costretti a presentare un'altra proposta di legge per modificarlo. Quello che occorre è istituire delle nuove sezioni alla Corte dei conti, ma non con la procedura che ci viene proposta.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caiati, noi siamo favorevoli, ma non si può includerlo nel testo di questa legge in quanto esso comporta una maggiore spesa, senza contare che esso va ad affiancarsi ad un'altra proposta di legge, quella dei colleghi Cremaschi ed altri n. 1208, tendente a portare, appunto, a 300 mila lire l'imponibile massimo per usufruire del beneficio della pensione.

INFANTINO. Per risolvere seriamente il problema dell'acceleramento delle pratiche per le pensioni di guerra, occorre un provvedimento di vasta portata. Io credo che questo provvedimento non sia sufficiente. Ad ogni modo esso deve essere o respinto o accettato così com'è, in quanto la nomina di una commissione ristretta non potrebbe giungere a conclusioni positive.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Quanto all'impressione dell'onorevole Nicoletto in base alla quale l'aumento del numero dei funzionari deriverebbe dal desiderio di sistemare delle persone, credo che non trovi riscontro nella realtà, per quanto a me sembra che l'aumento del personale, con l'aumento del numero degli uffici, in quel settore, non potrebbe che essere benefico ai fini dell'espletamento delle pratiche.

GEREMIA, *Relatore*. Se un accordo vi era stato in precedenza sulla sostanza del provvedimento, io penso che anche i deputati dell'estrema sinistra avessero chiaramente presente i termini e le conseguenze di detto accordo. Per quanto riguarda la sostanza, l'accordo dovrebbe valere. Se mai si potrebbe rivedere la parte relativa ai termini. Io richiamo tutti ad una serietà di atteggiamento che si dovrebbe avere di fronte a degli accordi presi.

ASSENNATO. Ma quando avvenne questo accordo?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo accordo è stato raggiunto molto recentemente perché sono state proposte più formulazioni fino a che si è trovata quella che rappresenta un punto di incontro tra la Corte dei conti, il Ministero del tesoro e i colleghi della Commissione.

NICOLETTO. È questo il sistema che io non approvo.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo che questa sia la prima seduta della Commissione finanze e tesoro che ha avuto luogo dopo il perfezionamento dell'accordo. Quindi, è evidente che nessun fatto nuovo è intervenuto.

Voglio aggiungere che il Governo è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Caiati.

PRESIDENTE. L'accordo venne raggiunto con parte socialista e parte comunista.

NICOLETTO. Non è vero.

PRESIDENTE. Sì, con l'onorevole Ghislandi e con l'onorevole Assennato, se lo volete sapere.

ASSENNATO. Io non ricordo nemmeno di aver partecipato ad una riunione del genere.

PRESIDENTE. Credo che sia inutile continuare...

ASSENNATO. È utile invece, perché probabilmente si tratta di una riunione occasionale avvenuta nel suo ufficio, signor Presidente, circa sei o sette mesi fa. Si trattò, allora, di un semplice scambio di idee, per nulla impegnativo. Non si parlò di accordo in termini precisi.

WALTER. L'accomodamento sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ghislandi non riguardava un accordo su tutto il provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ma la legge era stata votata articolo per articolo!

WALTER. Va bene. Ma la legge non era stata ancora approvata del tutto. Non c'era nessun accordo impegnativo. L'accordo è stato su un punto: anziché fare in modo che la Corte dei conti riaprisse i termini, abbiamo riaperto i termini sotto un'altra forma, richiedendo il riesame della pratica. Questo accordo venne raggiunto sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ghislandi, ma non sull'intero testo di legge.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, poiché l'onorevole Nicoletto mantiene la richiesta di rimessione all'Assemblea, ne prendo atto e sospendo la discussione del provvedimento.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole Vicentini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Poche parole. Al Ministero delle finanze si è svolta una riunione a proposito del riesame di questo disegno di legge. Attualmente il Ministero è propenso a rinunciare ad alcuni emendamenti che avrebbe voluto proporre pur di non rimandare il disegno di legge nuovamente all'esame del Senato.

Pertanto, proporrei ai colleghi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. A proposito di questo disegno di legge, ho avuto vari incontri con il Sottosegretario alle finanze del tempo, onorevole Castelli Edgardo, battendomi perché si tenessero presenti a questo riguardo le esigenze della città di Torino. Adesso mi rendo conto che il Piemonte non avrà mai una sua lotteria a differenza di Merano, Agnano e Monza, e pertanto io sono contrario all'approvazione di questa legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VICENTINI, *Relatore*. L'istituzione delle lotterie richiede dei tempi tecnici per la organizzazione, la propaganda e l'attuazione. Ora, naturalmente, le quattro lotterie dovranno essere distribuite nel tempo in modo che ci sia la possibilità della loro preparazione. La istituzione di una lotteria a Torino o a Roma è, quindi, subordinata a delle scadenze: non è questione di regionalismo, ma semplicemente di trovare quella manifestazione che cada in un opportuno periodo di tempo, onde evitare che si abbiano ad espletare contemporaneamente due lotterie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la « Lotteria di Merano », la « Lotteria di Agnano », la « Lotteria di Monza » ed una quarta Lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro delle finanze.

Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza.

(È approvato).

ART. 2.

L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.

(È approvato).

ART. 3.

Gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad Enti, aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

Le quote degli utili, spettanti a ciascun Ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto presidenziale.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della redazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

(È approvato).

ART. 5.

Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'articolo 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.

Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il regolamento di cui ai decreti presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677, e 9 novembre 1952, n. 4468.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R. A. I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia. (1616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia ».

L'onorevole Berzanti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La R.A.I., nel settembre del 1952, avendo ottenuto la gestione del servizio

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

televisione, chiese di acquistare dallo Stato una area dell'estensione di circa 10.500 metri quadrati, sita in Roma alla circonvallazione Clodia. Poiché per questo acquisto era necessaria una autorizzazione legislativa e vi era urgenza di installare le necessarie attrezzature, si provvide alla cessione dell'area richiesta con un contratto temporaneo di affitto.

Ora, a distanza di due anni, la R.A.I. ha rinnovata la richiesta per l'acquisto di quest'area unitamente ad un'altra area, di modesta estensione (560 metri quadrati), aree necessarie alle installazioni televisive. L'amministrazione finanziaria ha fatto valutare queste due aree dall'ufficio tecnico erariale: una è stata valutata 333 milioni di lire e la seconda 16 milioni di lire.

Esprimo parere favorevole a che la Commissione dia la richiesta autorizzazione di vendita alla Radiotelevisione italiana, a trattativa privata, delle due aree richieste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere alla Radiotelevisione Italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia.

La vendita sarà effettuata per il prezzo di lire 349.000.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I., fino al 15 dicembre 1972, di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi, e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (1679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

Riferirò io stesso brevemente.

Questo provvedimento ha lo scopo di prorogare il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra dal 1° luglio al 31 dicembre 1955. Sull'utilità della sua approvazione, credo che la Commissione sarà unanime nel riconoscerla. Piuttosto, penso che sarebbe il caso di modificare il termine portandolo, anziché al 31 dicembre 1955, come previsto nel disegno di legge, al 30 giugno 1956.

Era stato richiesto il parere della Commissione difesa. Non essendo pervenuto entro i termini stabiliti, s'intende che quella Commissione abbia rinunciato ad esprimerlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1955 ».

Lo pongo in votazione fino alle parole « per il periodo » comprese.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento da me proposto, inteso a sostituire le parole: « dal 1° luglio al 31 dicembre 1955 » con le altre: « dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

(È approvato).

Da lettura del testo definitivo dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

Il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del «Fondo per il finanziamento dell'Industria meccanica (F. I. M.)». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del «Fondo per il finanziamento della industria meccanica (F.I.M.) », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 maggio 1955 fu rinviata, su richiesta del relatore, la discussione di questo provvedimento.

VICENTINI, *Relatore*. A questo provvedimento il Senato ha creduto di apportare alcune modificazioni rispetto al testo governativo originario.

Le modificazioni principali riguardano: la nomina di un commissario, prevista dal testo governativo, alla quale si sostituisce la conferma dell'attuale comitato; la introduzione di un controllo, anche di merito, da parte del Ministero del tesoro, sulle operazioni inerenti i poteri di detto comitato. Ieri sera sono stato negli uffici competenti del Ministero del tesoro e, *in extremis*, gli uffici ritengono inopportuna questa ingerenza anche di merito del Tesoro nei confronti delle operazioni che potrebbero ancora rendersi necessarie per la sistemazione e la liquidazione dell'attività F.I.M. Gli uffici sarebbero del parere, in altri termini, di restituire *sic et simpliciter* i poteri che il comitato ha avuto dalla legge n. 840 del 1950.

Siccome, nel frattempo, è anche intervenuta la proposta della istituzione di un Ministero delle partecipazioni, al quale andrà la competenza della vigilanza, come pure l'acquisizione dell'attività del F.I.M., il Ministero sarebbe d'avviso di procedere ad una nuova formulazione.

Pertanto, sono costretto a chiedere il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza », già

approvato dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole Chiaramello, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1646, sottoposto al nostro esame, vuole risolvere con equità una situazione particolare in cui vengono a trovarsi i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli, allorchè sono destinati ad esercitare la necessaria sorveglianza sulle coltivazioni dei tabacchi nell'ambito della circoscrizione.

Difatti, non è difficile che tali funzionari, per espletare il loro compito, debbano percorrere a piedi, o con mezzi di fortuna, tratti di strada superiori a 5 chilometri, non serviti da servizi di linea, o da ferrovie o da tramvie. In tal caso, l'amministrazione, ritornando su una disposizione ministeriale del luglio 1932, abrogata con legge 29 giugno 1951, n. 498, concederebbe per servizi compiuti nella stessa giornata, in aggiunta al consueto rimborso delle spese di viaggio, con i mezzi regolamentari, aumentate di due decimi, una indennità giornaliera da stabilirsi per i vari gradi con decreto del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Naturalmente il personale, per usufruire di tale indennità, deve essere debitamente autorizzato dalla competente direzione compartimentale. Il trattamento di cui sopra è esteso al personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, mentre all'onere che nella primitiva stesura del provvedimento era indicato in lire 220 milioni, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55: « compera di tabacchi grezzi e lavorati e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie; spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi grezzi ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha discusso il provvedimento nella sua seduta, in sede deliberante, dell'8 giugno scorso apportando modificazioni di carattere formale all'articolo 1 e sopprimendo l'indicazione della spesa all'articolo 4. Il provvedimento ha dato luogo presso l'altro ramo del Parlamento ad un'interessante discussione poiché si è fatta presente l'opportunità di sostituire agli articoli del progetto di legge una disposizione con la quale si concedeva l'autorizzazione al ministro delle finanze di aumentare con proprio decreto, d'accordo col ministro del tesoro, la spesa derivante dal-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

l'applicazione delle nuove norme relative alla indennità sopra indicata.

E in tal senso il senatore Sturzo aveva presentato il seguente ordine del giorno: « I disegni di legge a carattere strettamente amministrativo dovrebbero essere classificati e redatti come autorizzazione di maggiori spese e non come competenze e diritti riconosciuti al personale, si invita pertanto il ministro proponente a modificare di conseguenza il disegno di legge presentato ».

Tale ordine del giorno, pur essendone stato approvato il contenuto, non fu accettato perché la disposizione precedente che contemplava l'anzidetta indennità era stata approvata con legge e pertanto con legge doveva essere modificata. Un'altra proposta adombrata durante l'esame del disegno di legge, di delegare cioè i vari ministri a regolamentare le indennità nell'ambito della propria amministrazione, non ha trovato favorevole accoglienza da parte del Governo né della maggioranza della Commissione perché una tale disposizione avrebbe provocato, nel settore delle indennità, quel primitivo disordine che una disposizione di carattere generale aveva fatto cessare.

Propongo, pertanto, agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge n. 1646 nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato addetti ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi, che compiano servizi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza, a una distanza superiore ai 5 chilometri dalla sede di ufficio loro assegnata, con ritorno nella stessa giornata, è attribuito, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi regolamentari, aumentate di due decimi, un'indennità giornaliera che sarà stabilita, per i vari gradi o qualifiche, ed eventualmente variata, con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Qualora il servizio renda necessario il pernottamento fuori della sede di ufficio, purché preventivamente autorizzato dalla competente Direzione compartimentale, si applicano le normali disposizioni sul trattamento

di missione, eccetto per quanto concerne la distanza minima, che è stabilita in quella indicata nel precedente comma.

(*E approvato*).

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo può essere autorizzato dalle competenti Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi ad usare mezzi di trasporto differenti da quelli in servizio pubblico di linea qualora detti mezzi di trasporto manchino per parte o per l'intero percorso ovvero gli orari di essi siano inconciliabili con quelli del servizio da espletare.

Nei casi di cui al precedente comma le indennità da corrisondersi a titolo di rimborso spese di viaggio sono determinate e variate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Per i viaggi gratuiti compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o da altri interessati spettano i normali compensi chilometrici previsti per i viaggi inerenti alle missioni.

(*E approvato*).

ART. 3.

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma è autorizzato ad estendere il trattamento previsto dalla presente legge — con le misure vigenti per il personale dei Monopoli — ai propri dipendenti che compiono servizi analoghi a quelli suindicati.

(*E approvato*).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*E approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

L'onorevole Caiati, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Le ragioni che ci hanno indotto ad aumentare il fondo per il credito fondiario del Banco di Napoli, sono le stesse che oggi ci inducono ad elevare la misura delle disponibilità anche per il Banco di Sicilia, tenuto conto della molteplicità delle richieste e delle disponibilità degli accantonamenti straordinari compresi in bilancio.

Per questa ragione, il relatore si dichiara favorevole e propone alla Commissione di votare per l'approvazione dell'articolo unico di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 350 milioni con legge 15 maggio 1954, n. 229, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, il disegno di legge, che consta di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35); Storchi: Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo. (120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Cacciatore: « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » e Storchi: « Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo ».

Data l'affinità della materia trattata dalle due proposte di legge che sono in una certa correlazione tra di loro, credo sia opportuno esaminarle insieme.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io so che la materia che forma oggetto delle due proposte di legge Cacciatore e Storchi è della massima importanza ed è bisognevole di adeguati provvedimenti. Tanto che sto cercando di predisporre un provvedimento di carattere

generale a questo riguardo. Nel frattempo, almeno in questo periodo estivo, sarei grato alla Commissione se volesse rinviare l'esame delle due proposte di legge, senza con questo entrare in una qualsiasi questione di merito. Nel campo dei tributi esiste una tale selva che il funzionamento stesso degli uffici ne rimane a volte profondamente ostacolato. Se dovessimo entrare nel merito delle due proposte ci sarebbero delle osservazioni da fare, ma per ora pregherei di accettare questa considerazione di carattere generale, rinviando l'esame delle due proposte.

ROSINI. Mi rendo conto delle argomentazioni addotte dal Ministro, ma io vorrei che egli distinguesse i due provvedimenti. Capisco che la proposta dell'onorevole Storchi possa rientrare nelle argomentazioni svolte dal Ministro, ma lo stesso non credo si possa dire per la proposta Cacciatore, in quanto essa tratta una cosa così ovvia che non credo possa dare adito a dubbi di sorta.

Effettivamente, è quasi incomprensibile che i giudizi di lavoro, esenti da tassa di bollo, non siano esenti anche in limiti maggiori, quando si consideri che chi propone questi giudizi è sempre nelle stesse condizioni. Né si capisce perché gli atti relativi al processo di esecuzione, quando attengono alle controversie che in sede di cognizione sono esenti di bollo, debbano pagare. Si tratta in fondo, per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cacciatore, di un settore assai bene individuato, di un aspetto così particolare del regime tributario che sempre è stato sottoposto ad un trattamento particolare, da potere essere preso subito in considerazione e risolto.

ASSENATO. Se il Ministro ci da assicurazione che esaminerà sollecitamente le suddette proposte di legge, saremmo favorevoli a concedere il rinvio della discussione.

ROSINI. Vorrei sottoporre una considerazione di carattere essenzialmente pratico. La materia trattata dalla proposta di legge Cacciatore va considerata separatamente perché non si tratta di dare una agevolazione ma di determinare un regime fiscale. Siccome l'onorevole Andreotti ha accennato alla questione, volevo con questa precisazione mettere un po' le mani avanti.

Il gratuito patrocinio, in Italia, non funziona assolutamente, né in materia penale, né in materia civile e, quindi, non bisogna pensare che quelle esigenze che sono prospettate, che costituiscono la ragione di essere di quella proposta di legge, possano essere soddisfatte dal gratuito patrocinio: o si riforma il gratuito patrocinio tanto da farne un isti-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

tuto completamente diverso, oppure non si spera che la proposta possa servire a qualche cosa di concreto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame di queste due proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie ».

Su questo provvedimento riferirò io stesso brevemente.

Già l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, stabilisce il raggruppamento delle cartelle in un titolo unico di 200 e 400.

Col presente disegno di legge si vuole supplire a certi inconvenienti di ordine tecnico, autorizzando il raggruppamento delle cartelle con cartelle di mille e due mila.

Credo, perciò, che il provvedimento possa essere approvato dalla nostra Commissione senza alcuna difficoltà, così come è stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1940, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1.000 e 2.000 di esse ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane » (914-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali » (1423):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia » (1616):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza » (1646):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie » (1669):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

« Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1670):

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli 32

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (1679):

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli 32

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Assennato, Bellotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli Avolio, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Infantino, Longoni, Malvestiti, Marotta, Merizzi, Nicoletto, Raffaelli, Romano, Roselli, Rosini, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Sono in congedo:

Malagodi, Sciaudone.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI